



*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**Disegno di Legge N. 61 del 09/04/2019**

**Modifica della Legge regionale 26 aprile 1995 n. 27 “Disciplina del demanio e patrimonio regionale”**



**REGIONE PUGLIA**

**ASSESSORATO BILANCIO**

**DIPARTIMENTO Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione**

**SEZIONE Demanio e Patrimonio**

**SERVIZIO Amministrazione del Patrimonio**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

al Disegno di Legge di modifica della legge regionale 26 aprile 1995 n. 27 (disciplina del demanio e del patrimonio regionale)

L'amministrazione del demanio e del patrimonio della Regione Puglia è regolata dalla legge regionale 26 aprile 1995 n. 27 che nel corso del tempo è stata oggetto di numerose integrazioni e di modificazioni di singoli articoli o commi che, unitamente al mutamento degli scenari normativi comunitari e nazionali, hanno alterato l'originario assetto non sempre in modo coerente.

Rispetto al passato, nel panorama normativo relativo all'amministrazione dei beni pubblici è maggiormente sentita l'esigenza di rendere efficiente, efficace ed economica la gestione patrimoniale.

L'input è partito a livello nazionale con una serie di provvedimenti legislativi tesi a dare una svolta all'organizzazione amministrativa, con la quale è stata messa in risalto la necessità di trasparenza dell'azione amministrativa e anche su questo principio cardine è stata sviluppata la normativa in tema di anticorruzione, laddove la trasparenza è uno degli strumenti per combattere l'illegalità e la corruzione. Ed inoltre, si è puntato sulla valorizzazione dei beni, intesa non solo come utilizzo di risorse finanziarie da impiegarsi per aumentare il valore del bene, ma anche, al contrario, come messa a reddito del bene attraverso la cessione dello stesso.

Pertanto, la presente proposta di modificazione della legge n. 27 del 1995 si fonda sulla profonda convinzione che sia opportuno novellare la precedente normativa. Uno dei motivi principali risiede nella necessità di utilizzo ottimale del patrimonio/risorsa regionale, con attenzione agli sprechi, alle irregolarità e agli abusi, in considerazione del predetto mutato sentire della corretta gestione patrimoniale. A ciò si aggiunga l'esigenza della trasparenza dell'azione amministrativa che, per quanto sia un obiettivo in sé inserito nei principi ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa, diventa essa stessa valido strumento per il perseguimento degli altri obiettivi della P.A., primo fra



tutti quello si prevenire e combattere la corruzione. Il tutto va disciplinato seguendo la logica della separazione dei poteri e avendo come obiettivo primario la semplificazione burocratica nonché la riorganizzazione e la velocizzazione dei procedimenti amministrativi.

Nel campo dell'amministrazione del patrimonio detti obiettivi non possono che essere raggiunti attraverso uno snellimento testuale, epurando le leggi regionali di quelle norme non sufficientemente generali e astratte e lasciando ai regolamenti la normativa di dettaglio riguardante la gestione.

In tal modo è garantita certezza e stabilità normativa con una normativa di dettaglio più facilmente e velocemente modificabile in ragione dei risultati dell'esperienza applicativa e di eventuali mutamenti degli scenari normativi sovraordinati.

La Legge regionale in materia, attualmente oggetto di revisione, risente del contesto normativo esistente all'atto della sua promulgazione. In particolare, essa non risulta rispondente alla riforma avvenuta nel tempo in ordine alla indicata separazione dei poteri tra organo politico e dirigenza. Infatti, a questi ultimi sono attribuiti ruoli di natura gestionale, non affidabili all'organo politico.

La necessità di innovazione della normativa regionale è, altresì, strettamente collegata alla sopravvenuta emanazione della legge n. 190/2012 in materia di anticorruzione e la contestuale costituzione dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).


La normativa in materia di anticorruzione e i conseguenti provvedimenti dell'Anac, con la finalità di prevenire la corruzione nell'ambito della pubblica amministrazione e delle società partecipate e controllate da questa, hanno profondamente inciso sul *modus operandi* dell'Amministrazione.

Nel tentativo di operare tempestivamente un adeguamento normativo, negli anni successivi all'entrata in vigore della L.R. 27/95 sono state approvate isolate modificazioni di singoli articoli della legge che disciplina il demanio e il patrimonio regionale. Inoltre, all'emanazione della L.R. 227/95 è seguita l'approvazione del Regolamento regionale 2 novembre 2011 n. 23 per l'uso dei beni immobili regionali e successivamente, più di recente, l'approvazione del Regolamento 24 luglio 2017 n. 15 per l'alienazione dei beni immobili regionali, che, comunque, dovranno trovare una collocazione normativa.

Appare oggi quanto mai urgente una riforma della disciplina *de qua* atta a garantire organicità oltre che innovazione normativa.

Le sopra esposte considerazioni costituiscono il *leitmotiv* della proposta riforma legislativa, pervasa altresì, come sopra detto, dal rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione nonché di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Fine ultimo della riforma è, quindi, la rifunzionalizzazione del testo vigente adeguandolo alle discipline comunitaria, statale e regionale sopravvenute rispetto alla data di entrata in vigore della L.R. 27/95.



Di seguito si riporta sinteticamente il contenuto delle modifiche e delle integrazioni normative proposte.

**-ART. 1.** È modificato il Titolo della Legge regionale, esplicitando con maggior precisione qual è l'oggetto del dettato normativo, ovvero la disciplina "dell'amministrazione" del demanio e del patrimonio, in conformità a quanto statuito dall'art. 62 dello Statuto regionale.

**-ART. 2.** È inserito il "Titolo I" rubricato "Finalità e principi generali", atto a colmare nel testo vigente una lacuna preesistente relativa alle partizioni del testo normativo.

**-ART. 3.** L'art. 1 della l. 27/95 è modificato inserendo l'opportuno richiamo all'art. 62 dello Statuto regionale, in virtù del quale la Regione provvede, con legge, a disciplinare l'amministrazione del demanio e del patrimonio. La modifica comprende anche la descrizione dell'oggetto della disciplina, preferendo un'indicazione sintetica ed esaustiva, quale "l'amministrazione del demanio e del patrimonio regionale".

**-ART. 4.** È aggiunto l'art. 1 bis che elenca i "principi generali" ai quali la normativa regionale è ispirata, in conformità ai dettami della normativa comunitaria e statale.

**-ART. 5.** È modificata la rubrica del Titolo II, eliminando il riferimento al "patrimonio regionale" non comprensivo dell'effettivo contenuto della disciplina dello stesso Titolo. Invero in esso viene normativamente indicata la tipologia e la classificazione di tutti i beni regionali, e quindi non più solo del patrimonio, indisponibile e disponibile, ma anche del demanio.


**-ART. 6.** È modificata la rubrica del Capo I del Titolo II, inserendo il riferimento al regime giuridico dei beni regionali, al fine di descrivere più compiutamente il contenuto delle norme dello stesso Capo.

**-ART. 7.** È modificato l'art. 2 precisando il regime giuridico al quale è sottoposto il demanio e individuando le funzioni della Struttura regionale competente alla tutela dello stesso. È, altresì, aggiunto il comma 3, che individua il soggetto competente alla tutela dei beni nell'ottica della separazione dei poteri.

**-ART. 8.** È modificato l'art. 3 precisando ai commi 3 e 4 qual è il regime giuridico a cui è assoggettato il patrimonio, disponibile e indisponibile.

**-ART. 9.** Sono soppresse le parole «TITOLO II» con relativa rubrica, in quanto superflue in un'ottica di riorganizzazione normativa, nonché in quanto indicazione di partizione del testo ripetitiva.

**-ART. 10.** È modificato l'art. 4. Al comma 1, è precisato che la Giunta regionale, classificato un bene in una delle categorie di cui agli artt. 2 e 3, solo successivamente autorizza l'iscrizione al catalogo. Al comma 2, è statuito che con lo stesso provvedimento di classificazione è impressa la destinazione dei beni a finalità pubbliche e all'esercizio delle funzioni di competenza regionale. È aggiunto il comma 3 bis, con il quale, nell'ambito di una riorganizzazione e innovazione normativa che rispetta la separazione dei poteri, viene individuata la Giunta regionale



quale organo competente all'emanazione del provvedimento per il passaggio di un bene da una categoria ad un'altra.

**-ART. 11.** È modificata la rubrica del Titolo III, che adesso fa genericamente riferimento alla "Amministrazione dei beni", in quanto detta dizione è comprensiva dell'attività di "valorizzazione e gestione" precedentemente menzionate unitamente all'amministrazione dei beni.

**-ART. 12.** È modificato l'art. 5, che adesso elenca in maniera più puntale e razionale in cosa consiste l'amministrazione dei beni regionali.

**-ART. 13.** Il Titolo IV e il relativo Capo I sono sostituiti dal Capo II del Titolo III in materia di acquisizione dei beni. Tale modifica è necessaria al fine di rendere organico e razionale il testo normativo.

**-ART. 14.** È modificato l'art. 6 a partire dalla rubrica, che adesso fa riferimento ai "Modi di acquisizione" dei beni regionali, esattamente rispondente all'effettivo contenuto dell'articolo. Il comma 1 è modificato precisando che i beni regionali sono acquisiti con la modalità di "costruzione" laddove il bene è finalizzato al soddisfacimento di interessi propri della Regione.

**-ART. 15.** Sono soppresse le parole: «Titolo IV Acquisizione dei beni. Capo II Acquisizione dei beni.». La soppressione di dette partizioni risponde all'esigenza di rendere organico e razionale il testo normativo.

**-ART. 16.** È modificato l'art. 8 che ora disciplina l'acquisizione dei beni sia per acquisto che per permuta, ritenendo quest'ultima una particolare forma di acquisizione. La modifica parte dall'integrazione della rubrica con il riferimento alla permuta, precedentemente disciplinata nell'art. 11, del quale oggi si propone l'abrogazione. Il comma 1 dell'art. 8 è modificato precisando che i beni che possono essere acquisiti al patrimonio regionale sono esclusivamente quelli da destinare al soddisfacimento di uno specifico interesse regionale. Il comma 2 è modificato precisando che, in via ordinaria, l'acquisto deve avvenire attraverso un procedimento ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi imposti dalla legislazione statale. Il comma 3 è modificato precisando che l'acquisto può avvenire con procedimento negoziale nel caso manchi un mercato di riferimento per lo stesso bene. Sono aggiunti i commi 4 e 5 che disciplinano la permuta. Tale modalità di acquisto rimane di competenza della Giunta regionale che potrà procedere per il soddisfacimento di uno specifico interesse regionale, previa procedura di evidenza pubblica. È inibito l'utilizzo di tale modus di acquisizione dei beni allorquando questi siano di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici.

**-ART. 17.** È modificato l'art. 10 che disciplina l'acquisizione dei beni per atti di liberalità. È modificato il comma 1, che vincola l'acquisizione in proprietà alla previa accettazione da parte della Giunta regionale.

**-ART. 18.** Riporta le modifiche al Titolo V e ai relativi Capi II e III. Il Titolo V è sostituito dal Titolo IV in un'ottica di organicità delle partizioni del testo normativo, in ragione delle precedenti modifiche proposte. Di conseguenza, e per le medesime ragioni, le parole «TITOLO V Catalogazione»



Inventariazione dei beni» che precedono il «Capo II Catalogazione dei beni» sono soppresse; allo stesso modo, le parole «TITOLO V Catalogazione e Inventariazione dei beni. Capo III Inventariazione dei beni» che precedono l'art. 15 sono soppresse.

**-ART. 19.** È modificato l'art. 14 avente ad oggetto la consistenza del catalogo dei beni immobili. L'esperienza pratica ha suggerito di ridefinire, seppure esemplificativamente, il contenuto minimo del Catalogo dei beni, tra l'altro in maniera unitaria per tutti i beni immobili, sia essi appartenenti al demanio, sia al patrimonio.

**-ART. 20.** È modificato l'art. 15 con sostituzione della parola «Settore» con «Struttura» per indicare l'ufficio competente in materia di inventari di beni mobili. Tale modifica è resa necessaria in ragione di una più opportuna e generica indicazione del soggetto competente in materia, che al fine di conformarsi ad eventuali modificazioni nominative delle Strutture regionali. Tale esigenza è ancor più evidente a seguito del recente passaggio dell'organizzazione degli uffici dal modello Gaia al modello Maia.

**-ART. 21.** Il Titolo VI è sostituito dal Titolo V e vengono soppressi i Capi II e III dello stesso Titolo, in un'ottica di organicità delle partizioni del testo normativo e alla luce delle precedenti modifiche proposte. È altresì precisato nella rubrica del Titolo che la disciplina riguarda l'uso e l'amministrazione dei beni "immobili".


**-ART. 22.** È modificato l'art. 17 che disciplina la concessione in uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, precisando la necessaria natura temporanea delle concessioni, nonché ridefinendo le condizioni ineludibili per l'autorizzazione di concessioni relative sia ai beni demaniali sia ai beni del patrimonio indisponibile.

**-ART. 23.** È modificato l'art. 18 che ora disciplina la "locazione" dei beni immobili del patrimonio disponibile. In tal modo è corretta una imprecisione del precedente testo normativo atteso che inappropriatamente utilizzava il termine "concessione" con riferimento a tale categoria di beni. Al comma 1 è precisato che la locazione debba avvenire a seguito di procedura ad evidenza pubblica, quindi nel rispetto dei dettami della legislazione nazionale in materia di trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione. È aggiunto il comma 4 che stabilisce che alla costituzione del rapporto con i terzi si provvede con contratto di locazione.

**-ART. 24.** Le parole "Titolo VII Valorizzazione dei beni" che precedono l'art. 23 sono soppresse in un'ottica di organicità delle partizioni del testo normativo, in ragione delle precedenti modifiche proposte.

**-ART. 25.** Riporta le modifiche al Titolo VIII Capi I, II, III e IV, operate in un'ottica di organicità delle partizioni del testo normativo, in ragione delle precedenti modifiche proposte. Il Titolo VIII è sostituito dal Titolo VI. Vengono soppressi i riferimenti alle partizioni di cui ai Capi I, II, III e IV, così come le ripetizioni delle partizioni di cui al Titolo VIII precedenti i Capi II, III e IV.

**-ART. 26.** È modificato l'art. 24 in materia di norme generali circa l'alienazione dei beni. Il comma 1 è modificato inserendo la precisazione che i beni alienabili sono quelli appartenenti al patrimonio



disponibile. È modificato il comma 3 epurando il dettato normativo del riferimento alla Giunta quale organo preposto all'alienazione. È aggiunto il comma 4 che demanda alla Giunta regionale il trasferimento a titolo gratuito di beni regionali e la costituzione di diritti reali sugli stessi a favore degli Enti territoriali, che ne facciano richiesta per soddisfare esigenze di pubblica utilità o di pubblico interesse, e quello delle infrastrutture pubbliche stradali. Tutte le spese connesse al trasferimento sono a carico degli Enti territoriali.

-ART. 27. È modificato l'art. 27 che disciplina l'alienazione di beni immobili, precisando la necessità della procedura di evidenza pubblica, anche in ragione dei dettami statali che fissano i principi di trasparenza dell'azione amministrativa. Al comma 3 è precisato che si può procedere ad alienazione con trattativa privata nel caso che la procedura ad evidenza pubblica vada deserta per due volte "consecutive".

-ART. 28. È modificato l'art. 28 che disciplina la stima dei beni. Alla lettera a) del comma 1, in riferimento al soggetto competente per la stima dei beni, viene sostituito il termine Servizio con quello più generico di Struttura, al fine di conferire al testo normativo la sufficiente genericità ed astrattezza favorendo l'applicabilità della norma anche in caso di variazioni nominative delle Strutture regionali. Ciò anche in ragione dell'esperienza registrata a seguito del recente passaggio dal modello Gaia al modello Maia. Alla fine della lettera a) è aggiunto il riferimento alla Riforma fondiaria, che rimane disciplinata con legge speciale.

-ART. 29. È aggiunto l'art. 29 bis che, in un'ottica di corretta distribuzione dei poteri, demanda ad un Regolamento di Giunta regionale la disciplina delle procedure di alienazione, dei criteri di aggiudicazione e delle condizioni generali di vendita.

-ART. 30. È modificato il comma 1 dell'art. 31 sostituendo la parola "Servizio" con "Struttura regionale" al fine di conferire al testo normativo la sufficiente genericità ed astrattezza fine di conferire al testo normativo la sufficiente genericità ed astrattezza favorendo l'applicabilità della norma anche in caso di variazioni nominative delle Strutture regionali.

-ART. 31. È soppresso il Titolo IX e la sua rubrica, in quanto, con successivo articolo vengono abrogati tutti gli articoli ad esso inerenti, trattandosi di disposizioni transitorie e finali la cui operatività era strettamente legata all'entrata in vigore della L. 27/95.


-ART. 32. Elenca le abrogazioni di commi e articoli della L.R. 27/95. In particolare:

- a) è abrogato il comma 2 dell'art. 1, in quanto le finalità della L.R. sono sinteticamente riassunte nel comma 1;
- b) è abrogato il comma 3 dell'art. 4, ai fini dello snellimento legge;
- c) è abrogato l'art. 7, in quanto ridondante, anche in ragione del già presente riferimento alle ipotesi di acquisizione dei beni regionali per trasferimento ex lege alla lettera a) del comma 1 dell'art. 6;
- d) è abrogato l'art.9, in quanto ovvio nel contenuto e per questo superfluo nell'ottica di una innovazione normativa ispirata anche allo snellimento e all'organicità del testo;
- e) sono abrogati i commi 2 e 3 dell'art. 10. In particolare, il comma 2, risulta ripetitivo attesa la proposta modifica del comma 1 che fa esplicito riferimento alla necessità della previa accettazione da parte della Giunta regionale in caso di acquisizione di beni; il comma 2, invece, appare superfluo e ridondante in ragione dei principi che regolano le fonti del diritto;



- f) è abrogato l'art. 11 in materia di permuta in quanto la relativa disciplina è stata riassunta nei commi 4 e 5 aggiunti all'art. 8;
- g) è abrogato l'art. 13, in quanto la consistenza del Catalogo viene disciplinata nel successivo articolo 14, come modificato, in maniera unitaria comprendendo tutti i beni immobili, sia essi appartenenti al demanio sia essi appartenenti al patrimonio;
- h) sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'art. 17, in quanto, in dispregio alle norme generali che stabiliscono la separazione dei poteri, demandavano alla Giunta regionale l'amministrazione dei beni in caso di concessione degli stessi;
- i) sono abrogati i commi 2 e 3 dell'art. 18, in quanto, in dispregio alle norme generali che stabiliscono la separazione dei poteri, demandavano alla Giunta regionale l'amministrazione dei beni in caso di locazione degli stessi;
- j) è abrogato l'art. 19, in quanto la disciplina in materia di destinazione e dei proventi delle concessioni e delle locazioni e affitti va inserita in altra fonte normativa;
- k) è abrogato l'art. 20, in quanto il contenuto appare ridondante e superfluo;
- l) è abrogato l'art. 21, in quanto la disciplina di dettaglio in materia di amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile va inserita in altra fonte normativa;
- m) è abrogato l'art. 21 bis, in quanto la disciplina in materia di spese istruttorie relative alle concessioni e alle locazioni e affitti va inserita in altra fonte normativa;
- n) è abrogato l'art. 22, in quanto nel rispetto del principio di separazione dei poteri l'attività gestoria non può essere affidata alla Giunta regionale;
- o) è abrogato l'art. 23, in quanto l'alienazione può essere compresa nel concetto di valorizzazione dei beni;
- p) è abrogato il comma 2 dell'art. 24, al fine di rispettare il principio della separazione dei poteri;
- q) è abrogato l'art. 25, in quanto superfluo e ridondante;
- r) è abrogato l'art. 26, in quanto la disciplina dell'alienazione è riassunta in termini di generalità ed astrattezza nell'art. 24 come modificato;
- s) è abrogato il comma 2 dell'art. 27, ai fini del rispetto del principio della separazione dei poteri, non potendo demandare all'organo politico l'attività gestoria;
- t) sono abrogati i commi 2 e 3 dell'art. 28, in quanto la normativa di dettaglio in materia di stima deve essere demandata ad altra fonte normativa;
- u) è abrogato l'art. 29, in quanto la disciplina della modalità di svolgimento della gara è demandata ad altra fonte normativa;
- v) è abrogato l'art. 30, in quanto la disciplina della destinazione dei proventi dell'alienazione è demandata ad altra fonte normativa;
- w) è abrogato l'art. 32, in quanto facente parte di disposizioni finali e transitorie la cui operatività era strettamente legata all'entrata in vigore della L. 27/95;
- x) è abrogato l'art. 33, in quanto facente parte di disposizioni finali e transitorie la cui operatività era strettamente legata all'entrata in vigore della L. 27/95.


A seguire si riporta il confronto tra testo vigente e testo della proposta modificativa al fine di consentire una più rapida e organica lettura.



Il presente SDL è stato redatto in collaborazione con la Sezione Supporto Legislativo della Giunta Regionale che ha effettuato contestualmente le analisi di cui alla L.R. 29/2011.


Il presente DDL non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della L.R. 28/2001, non comportando variazioni quali-quantitative nelle poste di bilancio di entrata e di spesa.

Il Dirigente del Servizio  
Amministrazione del Patrimonio  
-Dott.ssa Anna Antonia De Domizio-




---

Il Dirigente della Sezione  
Demanio e Patrimonio  
-Avv. Costanza Moreo -



---

L'Assessore al Bilancio  
-Avv. Raffaele Piemontese-



---

## Disegno di Legge

### di modifica alla Legge regionale 26 aprile 1995 n. 27 "Disciplina del demanio e del patrimonio regionale"

#### **Articolo 1**

##### *Modifiche al Titolo della Legge regionale 26 aprile 1995 n. 27*

1. Al Titolo della Legge regionale è apportata la seguente modificazione:
  - a) dopo la parola «Disciplina» è inserita la seguente: «dell'amministrazione».

#### **Articolo 2**

##### *Integrazione Titolo I della Legge regionale 26 aprile 1995 n. 27*

1. Nella parte che precede l'Art. 1 è introdotto il «Titolo I» della Legge regionale 26 aprile 1995 n. 27, con la seguente rubrica: «Finalità e principi generali»

#### **Articolo 3**

##### *Modifiche all'art. 1 della Legge regionale 26 aprile 1995 n. 27*

1. All'art. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, le parole: «nell'ambito dei principi e delle norme di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e alla legge 16 maggio 1970, n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità all'art. 62 dello Statuto», le parole: «il regime giuridico dei beni di proprietà della Regione che costituiscono il demanio e il patrimonio regionale, l'esercizio delle funzioni amministrative e delle attività in materia di gestione e amministrazione di tali beni» sono sostituite dalle seguenti: «l'amministrazione del demanio e del patrimonio regionale».

#### **Articolo 4**

##### *Integrazione con art. 1 bis e 1 ter della Legge regionale 26 aprile 1995 n. 27*

1. Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente: «Art. 1 bis Principi generali. 1. Le funzioni amministrative sono esercitate nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità, trasparenza, pubblicità, semplificazione e di certezza dei termini di conclusione dei procedimenti.».

#### **Articolo 5**

##### *Modifiche al Titolo II della Legge regionale 26 aprile 1995 n. 27*

1. Al Titolo II sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) nella rubrica, le parole: «del patrimonio regionale» sono sostituite dalla seguente: «regionali».



## Articolo 6

### *Modifiche al Capo I del Titolo II della Legge regionale 26 aprile 1995 n. 27*

1. Al Capo I del Titolo II, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) nella rubrica, dopo le parole: «Tipologia dei beni» sono aggiunte le seguenti: «e loro regime giuridico».

## Articolo 7

### *Modifiche all'art. 2 della Legge regionale 26 aprile 1995 n. 27*

1. All'art. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, la parola "in quanto" è soppressa; dopo le parole: «dall'art. 822, comma 2, del Codice civile» sono aggiunte le seguenti: «e sono assoggettati al regime del demanio pubblico di cui all'art. 823 del c.c.»;
  - b) al comma 2, dopo le parole: «dai commi 2 e 3 dell'art.11 della legge n.281 del 1970» sono aggiunte le seguenti: «dall'art. 825 c.c.»;
  - c) dopo il comma 2 è aggiunto il comma 3: «3. Spetta alla competente Struttura regionale la tutela dei beni che fanno parte del demanio regionale. La Struttura competente ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari previsti dal codice civile a difesa della proprietà e del possesso.»

## Articolo 8


### *Modifiche all'art. 3 della Legge regionale 26 aprile 1995 n. 27*

1. All'art. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 3, dopo le parole: «dall'art. 826 del Codice civile» sono aggiunte le seguenti: «e sono assoggettati al regime giuridico di cui all'art. 828 dello stesso codice»;
  - b) al comma 4, dopo le parole: «il patrimonio disponibile regionale» sono aggiunte le seguenti: «e sono assoggettati al regime giuridico ordinario».

## Articolo 9

### *Soppressione del Titolo II della Legge regionale 26 aprile 1995 n. 27*

1. Le parole «TITOLO II Tipologia e classificazione dei beni del patrimonio regionale» che precedono il Capo II sono soppresse.



## **Articolo 10**

### *Modifiche all'art. 4 della Legge regionale 26 aprile 1995 n. 27*

1. All'art. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: «e autorizza l'iscrizione al Catalogo di cui al seguente art.12»;
  - b) al comma 2, le parole: «vengono destinati all'esercizio delle funzioni di competenza regionale, ai servizi pubblici o ad altre specifiche finalità pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «classificati demaniali e patrimoniali indisponibili sono rispettivamente destinati a finalità pubbliche e all'esercizio delle funzioni di competenza regionale»;
  - c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3 bis. Il passaggio da una tipologia giuridica ad un'altra avviene con provvedimento di Giunta regionale.».

## **Articolo 11**

### *Modifiche alla rubrica del Titolo III della Legge regionale 26 aprile 1995 n. 27*

1. Al Titolo III sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) nella rubrica le parole «Attività regionali in materia di valorizzazione, gestione e» sono soppresse.

## **Articolo 12**


### *Modifiche all'art. 5 della Legge regionale 26 aprile 1995 n. 27*

1. All'art. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) nella rubrica la parola: «regionali» è soppressa;
  - b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'amministrazione dei beni regionali consiste in:
    - a) acquisizione;
    - b) catalogazione e inventariazione;
    - c) alienazione;
    - d) locazione e concessione;
    - e) valorizzazione;
    - f) costruzione e conservazione;
    - g) razionalizzazione delle sedi degli uffici.».

## **Articolo 13**

### *Modifiche al Titolo IV e al Capo I del Titolo IV della Legge regionale 26 aprile 1995 n. 27*

1. Le parole «TITOLO IV Acquisizione dei beni. Capo I Beni regionali» che precedono l'art. 6 sono sostituite dalle seguenti: «Capo II Acquisizione».



## **Articolo 14**

### *Modifiche all'art. 6 della Legge regionale 26 aprile 1995 n. 27*

1. All'art. 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) nella rubrica, le parole «Beni regionali» sono sostituite dalle seguenti: «Modi di acquisizione»;
  - b) al comma 1, le parole: «Sono beni regionali e vanno acquisiti al demanio o al patrimonio della Regione tutti i beni mobili e immobili alla stessa pervenuti a seguito di» sono sostituite dalle seguenti: «I beni regionali sono acquisiti con le seguenti modalità»;
  - c) al comma 1 lett.c) dopo le parole: «c) costruzione» sono aggiunte le seguenti: «di beni finalizzati al soddisfacimento di interessi propri della Regione».

## **Articolo 15**

### *Soppressione Titolo IV e Capo II dello stesso Titolo della Legge regionale 26 aprile 1995 n. 27*

1. Le seguenti parole: «Titolo IV Acquisizione dei beni. Capo II Acquisizione dei beni.» che precedono l'art. 7 sono soppresse.

## **Articolo 16**

### *Modifiche all'art. 8 della Legge regionale 26 aprile 1995 n. 27*

1. All'art. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) nella rubrica, le parole: «a seguito di» sono sostituite dalla seguente: «per», dopo la parola: «acquisto» sono aggiunte le seguenti: «e permuta»;
  - b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Sono oggetto di acquisto da parte della Regione esclusivamente i beni da destinare al soddisfacimento di uno specifico interesse regionale.»;
  - c) al comma 2, le parole: «: b) per i beni immobili, a seguito di pubblico bando.» sono sostituite dalle seguenti: «con procedimento di evidenza pubblica.»;
  - d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «La Giunta regionale provvede all'acquisto dei beni con procedura negoziale quando non è individuabile un mercato di riferimento in relazione alle caratteristiche richieste per il bene oggetto di acquisto.»;
  - e) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi: «4. La Giunta regionale può procedere alla permuta con beni di proprietà di terzi per il soddisfacimento di uno specifico interesse regionale.  
5. La permuta è effettuata previa procedura di evidenza pubblica. Detta procedura non si applica quando i beni da acquisire sono di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici.».



## Articolo 17

### *Modifiche all'art. 10 della Legge regionale 26 aprile 1995 n. 27*

1. All'art. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, le parole: «al patrimonio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «in proprietà», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa accettazione da parte della Giunta regionale.».

## Articolo 18

### *Modifiche al Titolo V*

1. Le parole «TITOLO V» che precedono il «Capo I Norme generali» sono sostituite dalle seguenti: «Titolo IV».
2. Le parole «TITOLO V Catalogazione e Inventariazione dei beni» che precedono il «Capo II Catalogazione dei beni» sono soppresse.
3. Le parole «TITOLO V Catalogazione e Inventariazione dei beni. Capo III Inventariazione dei beni» che precedono l'art. 15 sono soppresse.

## Articolo 19


### *Modifiche all'art. 14 della Legge regionale 26 aprile 1995 n. 27*

1. All'art. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) nella rubrica, la parola: «patrimoniali» è soppressa;
  - b) al comma 1, le parole: «di norma» sono sostituite dalla seguente: «esemplificativamente»;
  - c) le lettere a), b), c), d), e), f), g), h) sono sostituite dalle seguenti:
    - «a) descrizione e ubicazione del bene;
    - b) classificazione del bene;
    - c) titolo di proprietà;
    - d) situazione catastale e ipotecaria;
    - e) destinazione urbanistica e di uso;
    - f) stato di possesso;
    - g) valore stimato al prezzo attuale di mercato;
    - h) vincoli ed oneri giuridici.».

## Articolo 20

### *Modifiche all'art. 15 della Legge regionale 26 aprile 1995 n. 27*

1. All'art. 15 sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) al comma 1, le parole «ricadono nella competenza del Settore Provveditorato ed Economato e» sono soppresse; dopo le parole: « sono articolati», aggiungere le seguenti: «dalla Struttura competente».

### **Articolo 21**

*Modifiche al Titolo VI Capo I e soppressione dei Capi II e III dello stesso Titolo della Legge regionale*

*26 aprile 1995 n. 27*

1. Le parole: «TITOLO VI Uso e amministrazione dei beni. Capo I Uso dei beni del demanio e del patrimonio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «TITOLO V Uso e amministrazione dei beni immobili».
2. Le parole: «TITOLO VI Uso e amministrazione dei beni. Capo II Amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio regionale» che precedono l'art. 20 sono soppresse.
3. Le parole: «TITOLO VI Uso e amministrazione dei beni. Capo III Gestione e amministrazione dei beni non concessi in uso e dei servizi di pubblico interesse» che precedono l'art. 22 sono soppresse.

### **Articolo 22**


*Modifiche all'art. 17 della Legge regionale 26 aprile 1995 n. 27*

1. All'art. 17 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, le parole: «occupazioni temporanee di aree ed edifici, ovvero» sono soppresse; dopo le parole: «concessioni in uso» è aggiunta la seguente: «temporaneo»; le parole: «per lo svolgimento di attività non corrispondenti alla funzione pubblica cui il singolo bene è destinato» sono soppresse; le parole: «che sia garantita la continuità della funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio per i beni demaniali; -che le attività da svolgere siano compatibili con la funzione pubblica e tali da non pregiudicare il contemporaneo perseguimento per i beni del patrimonio indisponibile» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni demaniali, sia garantita la funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio; -per i beni del patrimonio indisponibile, sia garantita la strumentalità pubblica.».

### **Articolo 23**

*Modifiche all'art. 18 della Legge regionale 26 aprile 1995 n. 27*

1. All'art. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) nella rubrica, le parole: «Concessione in uso» sono sostituite dalla seguente: «Locazione»;
  - b) al comma 1, le parole: «previo avviso pubblico, sono sostituite dalle seguenti: «con procedura di evidenza pubblica»;



- c) è aggiunto il seguente comma: «4. Alla costituzione del rapporto con i terzi si provvede con contratto di locazione.».

#### **Articolo 24**

##### *Modifiche al Titolo VII della Legge regionale 26 aprile 1995 n. 27*

1. Le parole «TITOLO VII Valorizzazione dei beni» sono soppresse.

#### **Articolo 25**

##### *Modifiche al Titolo VIII Capo I e soppressione dei capi II, III e IV dello stesso Titolo della Legge regionale 26 aprile 1995 n. 27*

1. Le parole «TITOLO VIII Alienazione dei beni. Capo I Norme generali» che precedono l'art. 24 sono sostituite dalle seguenti: « TITOLO VI Alienazione dei beni».
2. Le parole «TITOLO VIII Alienazione dei beni. Capo II Norme sul patrimonio agricolo-forestale» che precedono l'art. 25 sono soppresse.
3. Le parole «TITOLO VIII Alienazione dei beni. Capo III Alienazione di beni immobili» che precedono l'art. 26 sono soppresse.
4. Le parole «TITOLO VIII Alienazione dei beni. Capo IV Alienazione di beni mobili» che precedono l'art. 31 sono soppresse.

#### **Articolo 26**

##### *Modifiche all'art. 24 della Legge regionale 26 aprile 1995 n. 27*

1. All'art. 24 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) il comma 1, è sostituito dal seguente: «Sono alienabili i beni di proprietà regionale che appartengono al patrimonio disponibile.»;
  - b) al comma 3, la parola: «avviene» è sostituita dalla seguente: «è»; le parole: «ed è disposta dalla Giunta regionale, nel rispetto delle norme della presente legge» sono soppresse;
  - c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: «4. Il trasferimento dei beni regionali e la costituzione di diritti reali sugli stessi a favore degli Enti territoriali, che ne facciano richiesta per soddisfare esigenze di pubblica utilità o di pubblico interesse, è disposto a titolo gratuito con delibera di Giunta Regionale. E' altresì disposto a titolo gratuito il trasferimento delle infrastrutture pubbliche stradali. Tutte le spese connesse al trasferimento sono a carico degli Enti territoriali».

#### **Articolo 27**

##### *Modifiche all'art. 27 della Legge regionale 26 aprile 1995 n. 27*

1. All'art. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) al comma 1, le parole: «asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete in aumento» sono sostituite dalle seguenti: «procedura di evidenza pubblica»;
- b) al comma 3, le parole: «l'asta» sono sostituite dalle seguenti: «la procedura», dopo le parole: «vada deserta per due volte» è aggiunta la seguente: «consecutive».

### **Articolo 28**

#### *Modifiche all'art. 28 della Legge regionale 26 aprile 1995 n. 27*

1. All'art. 28 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) alla lettera a) del comma 1 le parole: «dal Servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Struttura».
  - b) alla lettera b) del comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e della Riforma fondiaria».

### **Articolo 29**

#### *Integrazione con l'art. 29 bis della Legge regionale 26 aprile 1995 n. 27*

1. Dopo l'art. 29 è aggiunto il seguente articolo: «Art. 29 bis Regolamento 1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, disciplina le procedure di alienazione, i criteri di aggiudicazione e le condizioni generali di vendita.».

### **Articolo 30**

#### *Modifiche al Titolo IX della Legge regionale 26 aprile 1995 n. 27*

1. Le parole: «TITOLO IX Disposizioni finali e transitorie» sono soppresse.

### **Articolo 31**

#### *Modifiche all'art. 31 della Legge regionale 26 aprile 1995 n. 27*

1. Al comma 1 dell'art. 31 le parole «del competente Servizio» sono sostituite con le seguenti: «dalla competente Struttura regionale di».


### **Articolo 32**

#### *Abrogazioni*

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
  - a) il comma 2 dell'art. 1;
  - b) il comma 3 dell'art. 4;
  - c) l'art. 7;
  - d) l'art.9;
  - e) i commi 2 e 3 dell'art. 10;



- f) l'art. 11;
- g) l'art. 13;
- h) i commi 3, 4 e 5 dell'art. 17;
- i) i commi 2 e 3 dell'art. 18;
- j) l'art. 19;
- k) l'art. 20;
- l) l'art. 21;
- m) l'art. 21 bis;
- n) l'art. 22;
- o) l'art. 23;
- p) il comma 2 dell'art. 24;
- q) l'art. 25;
- r) l'art. 26;
- s) il comma 2 dell'art. 27;
- t) i commi 2 e 3 dell'art. 28;
- u) l'art. 29;
- v) l'art. 30;
- w) l'art. 32;
- x) l'art. 33.



**CONFRONTO TRA TESTO VIGENTE E TESTO DELLA PROPOSTA MODIFICATIVA DELLA LEGGE REGIONALE N.27/1995**

<i>Testo Vigente</i>	<i>Proposta di modifica</i>
<b>Disciplina del demanio e del patrimonio regionale</b>	<b>Disciplina <u>dell'amministrazione</u> del demanio e del <u>patrimonio regionale</u></b>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b> Finalità</p> <p>1.La presente legge, nell'ambito dei principi e delle norme di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e alla legge 16 maggio 1970, n. 281, disciplina il regime giuridico dei beni di proprietà della Regione che costituiscono il demanio e il patrimonio regionale, l'esercizio delle funzioni amministrative e delle attività in materia di gestione e amministrazione di tali beni.</p> <p>2.La presente legge intende inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) valorizzare il patrimonio regionale, comunque acquisito;</li> <li>b) razionalizzare ed economizzare la spesa corrente.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO I</b> Finalità e principi generali</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b> Finalità</p> <p>1.La presente legge, in conformità all'art. 62 dello Statuto, disciplina l'amministrazione del demanio e del patrimonio regionale.</p> <p>2.Abrogato</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 1 bis</b> Principi generali</p> <p>1.Le funzioni amministrative sono esercitate nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità, trasparenza, pubblicità, semplificazione e di certezza dei termini di conclusione dei procedimenti.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b> Tipologia e classificazione dei beni del patrimonio regionale <b>Capo I</b> Tipologia dei beni</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 2</b> Beni del demanio</p> <p>1.Il demanio regionale è costituito dai beni, in quanto appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo, così come individuati dall'art. 822,</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b> Tipologia e classificazione dei beni <b>regionali</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Capo I</b> Tipologia dei beni <b>e loro regime giuridico</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 2</b> Beni del demanio</p> <p>1.Il demanio regionale è costituito dai beni appartenenti alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo, così come individuati dall'art. 822,</p>



<p>comma 2, del Codice civile.</p> <p>2. Il regime demaniale si applica inoltre ai diritti reali della Regione su beni appartenenti ad altri soggetti nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 11 della legge n. 281 del 1970.</p>	<p>comma 2, del Codice civile e sono assoggettati al regime del demanio pubblico di cui all'art. 823 del c.c.</p> <p>2. Il regime demaniale si applica inoltre ai diritti reali della Regione su beni appartenenti ad altri soggetti nei casi previsti dall'art. 825 c.c.</p> <p>3. Spetta alla competente Struttura regionale la tutela dei beni che fanno parte del demanio regionale. La Struttura competente ha facoltà di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari previsti dal codice civile a difesa della proprietà e del possesso.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b> Beni del patrimonio</p> <p>1. Il patrimonio regionale è costituito dai beni mobili e immobili appartenenti alla Regione non facenti parte del demanio ai sensi del precedente art. 2, comma 1.</p> <p>2. Il patrimonio si distingue in patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.</p> <p>3. Il patrimonio indisponibile è costituito dai beni individuati, in quanto di pertinenza regionale, dall'art. 826 del Codice civile.</p> <p>4. Gli altri beni di proprietà della Regione costituiscono il patrimonio disponibile regionale.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b> Beni del patrimonio</p> <p>1. Idem</p> <p>2. Idem</p> <p>3. Il patrimonio indisponibile è costituito dai beni individuati, in quanto di pertinenza regionale, dall'art. 826 del Codice civile e sono assoggettati al regime giuridico di cui all'art. 828 dello stesso codice.</p> <p>4. Gli altri beni di proprietà della Regione costituiscono il patrimonio disponibile regionale e sono assoggettati al regime giuridico ordinario.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b> Tipologia e classificazione dei beni del patrimonio regionale</p> <p style="text-align: center;"><b>Capo II</b> Classificazione dei beni</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b> Classificazione e destinazione dei beni</p> <p>1. Avuto riguardo alla natura, alle caratteristiche e alla destinazione dei singoli beni, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede con proprie deliberazioni alla loro classificazione, assegnandoli a una delle</p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo II</b> Classificazione dei beni</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 4</b> Classificazione e destinazione dei beni</p> <p>1. Avuto riguardo alla natura, alle caratteristiche e alla destinazione dei singoli beni, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede con proprie deliberazioni alla loro classificazione, assegnandoli</p>



<p>categorie di cui ai precedenti artt. 2 e 3.</p> <p>2. Con gli stessi provvedimenti i beni vengono destinati all'esercizio delle funzioni di competenza regionale, ai servizi pubblici o ad altre specifiche finalità pubbliche.</p> <p>3. La classificazione ha luogo in sede di prima approvazione del catalogo dei beni immobili e dell'inventario dei beni mobili e, per i beni successivamente acquisiti, all'atto della loro acquisizione.</p> <p>4. La Giunta regionale effettua periodicamente, e comunque a intervalli non superiori a dieci anni, verifiche generali sulla classificazione e destinazione dei beni.</p>	<p>a una delle categorie di cui ai precedenti artt. 2 e 3 e autorizza l'iscrizione al Catalogo di cui al seguente art.12.</p> <p>2. Con gli stessi provvedimenti i beni <b>classificati demaniali e patrimoniali indisponibili sono rispettivamente destinati a finalità pubbliche e all'esercizio delle funzioni di competenza regionale.</b></p> <p>3. <b>Abrogato</b></p> <p>3 bis. Il passaggio da una tipologia giuridica ad un'altra avviene con provvedimento di Giunta regionale.</p> <p>4. <b>Idem</b></p>
<p><b>TITOLO III</b> Attività regionali in materia di valorizzazione, gestione e amministrazione dei beni</p> <p><b>Capo I</b> Norme generali</p> <p><b>Art. 5</b> Attività regionali</p> <p>1. Le attività regionali in materia di valorizzazione, di gestione e di amministrazione dei beni di proprietà regionale si distinguono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) acquisizione dei beni;</li> <li>b) catalogazione e inventariazione dei beni;</li> <li>c) uso e amministrazione dei beni;</li> <li>d) valorizzazione dei beni;</li> <li>e) conservazione e realizzazione dei beni;</li> <li>f) alienazione dei beni.</li> </ul>	<p><b>TITOLO III</b> <b>Amministrazione dei beni</b></p> <p><b>Capo I</b> Norme generali</p> <p><b>Art. 5</b> Attività</p> <p><b>1. L'amministrazione dei beni regionali consiste in:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a) acquisizione;</b></li> <li><b>b) catalogazione e inventariazione;</b></li> <li><b>c) alienazione;</b></li> <li><b>d) locazione e concessione;</b></li> <li><b>e) valorizzazione;</b></li> <li><b>f) costruzione e conservazione;</b></li> <li><b>g) razionalizzazione delle sedi degli uffici.</b></li> </ul>
<p><b>TITOLO IV</b> Acquisizione dei beni</p> <p><b>Capo I</b> Beni regionali</p> <p><b>Art. 6</b> Beni regionali</p>	<p><b>Capo II</b> <b>Acquisizione</b></p> <p><b>Art. 6</b> <b>Modi di acquisizione</b></p>



<p>1. Sono beni regionali e vanno acquisiti al demanio o al patrimonio della Regione tutti i beni mobili e immobili alla stessa pervenuti a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) trasferimento ex lege;</li> <li>b) acquisto;</li> <li>c) costruzione;</li> <li>d) atto di liberalità;</li> <li>e) permuta.</li> </ul>	<p><b>1. I beni regionali sono acquisiti con le seguenti modalità:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) trasferimento ex lege;</li> <li>b) acquisto;</li> <li>c) <b>costruzione di beni finalizzati al soddisfacimento di interessi propri della Regione;</b></li> <li>d)atto di liberalità;</li> <li>e) permuta.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV</b> Acquisizione dei beni</p> <p style="text-align: center;"><b>Capo II</b> Acquisizione dei beni</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 7</b> Acquisizione dei beni per trasferimento ex lege</p> <p>1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni trasferiti alla Regione per disposizione di legge o di norma avente forza di legge.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Abrogato</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 8</b> Acquisizione dei beni a seguito di acquisto</p> <p>1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni acquisiti dalla Regione e destinati alle attività di carattere istituzionale o per servizi regionali.</p> <p>2. All'acquisto dei beni provvede la Giunta regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) per i beni mobili, secondo le procedure previste dalle vigenti leggi regionali in materia di Economato e Provveditorato;</li> <li>b) per i beni immobili, a seguito di pubblico bando.</li> </ul> <p>3. All'acquisto dei beni immobili la Giunta regionale può provvedere anche a seguito di trattativa privata quando ricorrono circostanze di urgenza e di evidente convenienza in relazione all'uso cui l'immobile è destinato, per la sua localizzazione, composizione e dimensione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 8</b> <b>Acquisizione dei beni per acquisto e permuta</b></p> <p><b>1.Sono oggetto di acquisto da parte della Regione esclusivamente i beni da destinare al soddisfacimento di uno specifico interesse regionale.</b></p> <p><b>2. L'acquisto dei beni è autorizzato dalla Giunta regionale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) per i beni mobili, secondo le procedure previste dalle vigenti leggi regionali in materia di Economato e Provveditorato;</li> <li>b) per i beni immobili, si provvede con <b>procedimento di evidenza pubblica.</b></li> </ul> <p><b>3.La Giunta regionale provvede all'acquisto dei beni con procedura negoziale quando non è individuabile un mercato di riferimento in relazione alle caratteristiche richieste per il bene oggetto di acquisto.</b></p> <p><b>4.La Giunta regionale può procedere alla permuta con beni di proprietà di terzi per il soddisfacimento di uno specifico interesse regionale.</b></p> <p><b>5.La permuta è effettuata previa procedura di evidenza pubblica. Detta procedura non si applica quando i beni da acquisire sono di proprietà dello</b></p>



	<b>Stato o di altri enti pubblici.</b>
<p><b>Art. 9</b> Acquisizione di beni a seguito di costruzione</p> <p>1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni realizzati direttamente dalla Regione secondo le procedure previste dalle leggi nazionali e regionali in materia di lavori pubblici.</p>	<p><b>Art. 9</b> <b>Abrogato</b></p>
<p><b>Art. 10</b> Acquisizione dei beni per atti di liberalità</p> <p>1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni che pervengono alla Regione per donazione, eredità, legato e altre liberalità.</p> <p>2. Detti beni devono essere formalmente accettati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.</p> <p>3. Sono fatte salve le eventuali procedure speciali di autorizzazione previste dalle leggi vigenti.</p>	<p><b>Art. 10</b> Acquisizione dei beni per atti di liberalità</p> <p>1. Sono acquisiti <b>in proprietà</b> i beni che pervengono alla Regione per donazione, eredità, legato e altre liberalità, <b>previa accettazione da parte della Giunta regionale.</b></p> <p>2. <b>Abrogato</b></p> <p>3. <b>Abrogato</b></p>
<p><b>Art. 11</b> Acquisizione dei beni per permuta</p> <p>1. Sono acquisiti al patrimonio regionale i beni che pervengono alla Regione per operazioni di permuta.</p> <p>2. La Giunta regionale può procedere alla permuta di beni patrimoniali della Regione con beni di proprietà di terzi, a condizione che vi sia il soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico e una evidente convenienza.</p> <p>3. La permuta è effettuata mediante asta pubblica, previo avviso pubblico. Detta procedura non si applica quando i beni da acquisire sono di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici.</p> <p>4. Il prezzo di stima dei beni oggetto di permuta è determinato con le modalità di cui all'articolo 28.</p> <p>5. La permuta di beni immobili non è consentita se l'eventuale conguaglio è superiore al cinquanta per cento del valore maggiore, se tale valore è quello del bene di proprietà regionale.</p>	<p><b>Art.11</b> <b>Abrogato</b></p>
<p><b>TITOLO V</b> Catalogazione e inventariazione dei beni</p>	<p><b>TITOLO IV</b> Catalogazione e inventariazione dei beni</p>



<p style="text-align: center;"><b>Capo I</b> Norme generali</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 12</b> Norme generali</p> <p>1. I beni di proprietà della Regione sono iscritti in appositi cataloghi quando si tratta di beni immobili e in appositi inventari nel caso di beni mobili.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo I</b> Norme generali</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 12</b> Norme generali</p> <p>1. <b>Idem</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO V</b> Catalogazione e inventariazione dei beni</p> <p style="text-align: center;"><b>Capo II</b> Catalogazione dei beni</p> <p style="text-align: center;"><b>Art.13</b> Catalogo dei beni immobili demaniali.</p> <p>1. Il catalogo dei beni immobili del demanio regionale consiste nell'elenco di schede riportanti, di norma, le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) descrizione e caratteristiche del bene;</li> <li>b) titolo di provenienza;</li> <li>c) estensione, ubicazione e altri dati catastali;</li> <li>d) tipo di amministrazione o ente preposto;</li> <li>e) utilizzazione e relativo titolo;</li> <li>f) valore;</li> <li>g) annotazioni inerenti funzioni esercitate sul bene.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Capo II</b> Catalogazione dei beni</p> <p style="text-align: center;"><b>Art.13</b> <b>Abrogato</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art.14</b> Catalogo dei beni immobili patrimoniali</p> <p>1. Il catalogo dei beni immobili patrimoniali consiste nell'elenco di schede riportanti, di norma, le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) descrizione e caratteristiche del bene;</li> <li>b) appartenenza al patrimonio indisponibile o disponibile;</li> <li>c) titolo di provenienza;</li> <li>d) estensione, ubicazione e altri dati catastali;</li> <li>e) tipo di amministrazione o ente preposto;</li> <li>f) concessioni, diritti a favore di terzi e relativi titoli;</li> <li>g) uso o servizio speciale cui sono destinati e durata di tale destinazione;</li> <li>h) valore.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Art.14</b> Catalogo dei beni immobili</p> <p>1. <b>Il catalogo dei beni immobili consiste nell'elenco di schede riportanti, esemplificativamente, le seguenti indicazioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>descrizione e ubicazione del bene;</b></li> <li>b) <b>classificazione del bene;</b></li> <li>c) <b>titolo di proprietà;</b></li> <li>d) <b>situazione catastale e ipotecaria;</b></li> <li>e) <b>destinazione urbanistica e di uso;</b></li> <li>f) <b>stato di possesso;</b></li> <li>g) <b>valore stimato al prezzo attuale di mercato;</b></li> <li>h) <b>vincoli ed oneri giuridici.</b></li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO V</b> Catalogazione e inventariazione dei beni</p> <p style="text-align: center;"><b>Capo III</b> Inventariazione dei beni</p>	<p style="text-align: center;"><b>Capo III</b> <b>Abrogato</b></p>



<p style="text-align: center;"><b>Art.15</b> Inventari dei beni mobili</p> <p>1. Gli inventari dei beni mobili ricadono nella competenza del Settore provveditorato ed economato, e sono articolati per categorie secondo la seguente classifica:  categoria A: arredi;  categoria B: macchine e attrezzature;  categoria C: libri e riviste;  categoria D: opere d'arte;  categoria E: altri beni.</p> <p>2. Sono esclusi dagli inventari i materiali di facile consumo o prodotti destinati alla produzione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art.15</b> Inventari dei beni mobili</p> <p>1. Gli inventari dei beni mobili sono articolati <b>dalla Struttura competente</b> per categorie secondo la seguente classifica:  categoria A: arredi;  categoria B: macchine e attrezzature;  categoria C: libri e riviste;  categoria D: opere d'arte;  categoria E: altri beni.</p> <p>2. idem</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 16</b> Valutazione dei beni</p> <p>1. I beni mobili sono sottoposti a ricognizioni periodiche, per il loro aggiornamento, con scadenza non superiore a 10 anni.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 16</b> Valutazione dei beni</p> <p>1. idem</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VI</b> Uso e amministrazione dei beni</p> <p style="text-align: center;"><b>Capo I</b> Uso dei beni del demanio e del patrimonio regionale</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 17</b> Concessione in uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile</p> <p>1. Sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale possono essere autorizzate occupazioni temporanee di aree ed edifici, ovvero concessioni in uso per lo svolgimento di attività non corrispondenti alla funzione pubblica cui il singolo bene è destinato, alle seguenti condizioni:  - che sia garantita la continuità della funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio per i beni demaniali;  - che le attività da svolgere siano compatibili con la funzione pubblica e tali da non pregiudicare il contemporaneo perseguimento per i beni del patrimonio indisponibile.</p> <p>2. Alla costituzione di diritti a favore di terzi si provvede con concessione amministrativa.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO V</b> Uso e amministrazione dei beni immobili</p> <p style="text-align: center;"><b>Capo I</b> Abrogato</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 17</b> Concessione in uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile</p> <p>1. Sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale possono essere autorizzate concessioni in uso <b>temporaneo</b>, alle seguenti condizioni:  -<b>per i beni demaniali, sia garantita la funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio;</b>  -<b>per i beni del patrimonio indisponibile, sia garantita la strumentalità pubblica.</b></p> <p>2. idem</p>



<p>3. La Giunta regionale disciplina la durata del rapporto, la misura del canone, i modi e le condizioni di esercizio della concessione, anche al fine di garantire la destinazione del bene e stabilisce i requisiti che il concessionario deve mantenere per la durata del rapporto, pena la decadenza della concessione.</p> <p>4. Fatte salve le vigenti disposizioni regionali, laddove non specificatamente previsto, l'atto di concessione viene rilasciato con decreto dell'Assessore agli affari generali.</p> <p>5. La Giunta regionale, a suo insindacabile giudizio, revoca l'atto di concessione quando ciò sia richiesto da interesse pubblico o non sia più garantito l'ordinario svolgimento della funzione pubblica cui il bene è destinato.</p>	<p><b>3. Abrogato</b></p> <p><b>4. Abrogato</b></p> <p><b>5. Abrogato</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 18</b></p> <p>Concessione in uso dei beni immobili del patrimonio disponibile</p> <p>1. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono concessi in locazione previo avviso pubblico.</p> <p>2. La Giunta regionale fissa i criteri per la scelta del contraente riconoscendo, a parità di condizioni, un titolo preferenziale alle richieste degli enti locali.</p> <p>3. L'atto di locazione è deliberato dalla Giunta regionale e disciplina la durata del rapporto, la misura del canone, i modi e le condizioni di esercizio della conduzione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 18</b></p> <p><b>Locazione dei beni immobili del patrimonio disponibile</b></p> <p>1. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono concessi in locazione <b>con procedura di evidenza pubblica.</b></p> <p><b>2. Abrogato</b></p> <p><b>3. Abrogato</b></p> <p>4. <b>Alla costituzione del rapporto con i terzi si provvede con contratto di locazione.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 19</b></p> <p>Destinazione dei proventi delle concessioni e delle locazioni o affitti</p> <p>1. Le somme ricavate dalle concessioni e dalle locazioni o affitti di beni regionali sono destinate alla conservazione, ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare regionale.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 19</b></p> <p><b>Abrogato</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VI</b></p> <p>Uso e amministrazione dei beni</p>	<p style="text-align: center;"><b>Abrogato</b></p>



<p style="text-align: center;"><b>Capo II</b> Amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio regionale</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 20</b> Norme generali</p> <p>1. I beni del demanio e del patrimonio regionale sono amministrati nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Art. 21</b> Amministrazione dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile regionale</p> <p>1. I beni del patrimonio indisponibile regionale di cui al precedente art. 3, comma 3, ove non necessari alle esigenze regionali, possono essere concessi in uso, a titolo oneroso, a enti locali, enti strumentali della Regione e a enti pubblici o privati, per l'esercizio di specifiche attività di prevalente interesse pubblico.</p> <p>2. I rapporti tra la Regione e i soggetti di cui al precedente comma 1, in riferimento ai beni affidati, sono regolati da atto di concessione. Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni sono a carico del soggetto che li utilizza.</p>	<p><b>Art.21</b> <b>Abrogato</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 21 bis</b> Spese istruttorie</p> <p>1. Le spese istruttorie relative a concessioni e a locazioni su beni di proprietà regionale sono corrisposte dal richiedente nella misura e con le modalità stabilite da regolamento.</p>	<p><b>Art.21 bis</b> <b>Abrogato</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VI</b> Uso e amministrazione dei beni</p> <p style="text-align: center;"><b>Capo III</b> Gestione e amministrazione dei beni non concessi in uso e dei servizi di pubblico interesse</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 22</b> Norme generali</p> <p>1. Alla gestione dei beni regionali e dei servizi di pubblico interesse provvede la Giunta regionale nelle seguenti forme:</p> <p>a) direttamente, a mezzo dell'Assessorato</p>	<p><b>Abrogato</b></p>



<p>competente in materia; b) in concessione a enti locali o enti strumentali regionali ovvero a soggetti privati che abbiano specifica competenza.</p>	
<p><b>TITOLO VII</b> Valorizzazione dei beni</p> <p><b>Art. 23</b> Valorizzazione dei beni</p> <p>1. Prima di procedere alla alienazione dei propri beni, la Regione deve attivarsi per la massima valorizzazione possibile dei beni da alienare.</p>	<p><b>Abrogato</b></p>
<p><b>TITOLO VIII</b> Alienazione dei beni</p> <p><b>Capo I</b> Norme generali</p> <p><b>Art. 24</b> Norme generali</p> <p>1. I beni di proprietà regionale che possono essere alienati sono quelli che appartengono al patrimonio della Regione.</p> <p>2. I beni del patrimonio indisponibile sono alienabili nei soli casi previsti dalle leggi regionali ovvero nei casi in cui la Giunta regionale deliberi espressamente la non fruibilità del bene stesso per le esigenze proprie o di altro uso pubblico.</p> <p>3. L'alienazione avviene a titolo oneroso ed è disposta dalla Giunta regionale, nel rispetto delle norme della presente legge.</p>	<p><b>TITOLO VI</b> Alienazione dei beni</p> <p><b>Capo I</b> Abrogato</p> <p><b>Art. 24</b> Norme generali</p> <p>1. Sono alienabili i beni di proprietà regionale che appartengono al patrimonio disponibile della Regione.</p> <p>2. Abrogato</p> <p>3. L'alienazione è a titolo oneroso.</p> <p>4. Il trasferimento dei beni regionali e la costituzione di diritti reali sugli stessi a favore degli Enti territoriali, che ne facciano richiesta per soddisfare esigenze di pubblica utilità o di pubblico interesse, è disposto a titolo gratuito con delibera di Giunta Regionale. E' altresì disposto a titolo gratuito il trasferimento delle infrastrutture pubbliche stradali. Tutte le spese connesse al trasferimento sono a carico degli Enti territoriali.</p>
<p><b>TITOLO VIII</b> Alienazione dei beni</p> <p><b>Capo II</b> Norme sul patrimonio agricolo-forestale</p> <p><b>Art. 25</b> Norme sul patrimonio agricolo-forestale</p> <p>1. I beni del patrimonio agricolo-forestale possono essere alienati quando, per la loro natura o condizione, non siano utilizzabili al perseguimento dei fini propriamente istituzionali o quando la cessione, per la ubicazione e la estensione dei beni</p>	<p><b>Abrogato</b></p>



<p>interessati, consenta un più razionale assetto del patrimonio regionale. L'alienazione avviene con le modalità e le forme previste dalla presente legge.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VIII</b> Alienazione dei beni</p> <p style="text-align: center;"><b>Capo III</b> Alienazione di beni immobili</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 26</b> Alienazione del patrimonio regionale</p> <p>1. Alla alienazione del patrimonio regionale provvede la Regione o direttamente, attraverso i propri uffici, o con affidamento di mandato a Società di servizi, specializzate nel settore immobiliare, individuate a seguito di esperimento di pubblica gara, ponendo a base pubblico bando da redigere ai sensi della legge 5 dicembre 1991, n. 386.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Abrogato</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 27</b> Alienazione di beni immobili mediante asta pubblica</p> <p>1. I beni immobili sono alienati mediante asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete in aumento, assumendo come base d'asta il prezzo di stima.</p> <p>2. L'asta viene presieduta dall'Assessore al demanio e patrimonio o da suo delegato.</p> <p>3. Qualora l'asta vada deserta per due volte, la Giunta regionale può deliberare di procedere all'alienazione del bene a trattativa privata, riducendo il prezzo d'asta per non più di un decimo.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 27</b> Alienazione di beni immobili</p> <p>1. I beni immobili sono alienati mediante <b>procedura di evidenza pubblica</b>, assumendo come base d'asta il prezzo di stima.</p> <p>2. Abrogato</p> <p>3. Qualora <b>la procedura</b> vada deserta per due volte <b>consecutive</b>, la Giunta regionale può deliberare di procedere all'alienazione del bene a trattativa privata, riducendo il prezzo d'asta per non più di un decimo.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 28</b> Prezzo di stima e Commissioni tecniche</p> <p>1. Il prezzo di stima dei beni immobili è stabilito:</p> <p>a) dal Servizio regionale competente per i beni di valore non superiore a euro 500 mila;</p> <p>b) da agenzie pubbliche abilitate a tale funzione, oppure da professionisti esterni, di comprovata esperienza in materia estimativa, da scegliere attraverso procedure di evidenza pubblica, per i beni di valore superiore a euro 500 mila. Restano</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 28</b> Prezzo di stima e Commissioni tecniche</p> <p>1. Il prezzo di stima dei beni immobili è stabilito:</p> <p>a) <b>dalla Struttura</b> regionale competente per i beni di valore non superiore a euro 500 mila;</p> <p>b) da agenzie pubbliche abilitate a tale funzione, oppure da professionisti esterni, di comprovata esperienza in materia estimativa, da scegliere attraverso procedure di evidenza pubblica per i ben di valore superiore a euro 500mila. Restano</p>



<p>ferme le disposizioni previste dalla normativa regionale per le alienazioni dei beni del demanio armentizio e dell'Opera nazionale per i combattenti.</p> <p>2. Qualora enti territoriali (comuni, province e loro consorzi), università ed enti morali senza fine di lucro, istituiti nel territorio regionale, che abbiano già nella loro disponibilità il bene immobile, ne richiedano la cessione, il prezzo di stima, determinato con le modalità di cui al comma 1, è decurtato dei canoni di locazione corrispondenti e degli oneri sopportati per la manutenzione straordinaria e la valorizzazione del bene.</p> <p>3. Le detrazioni di cui al precedente comma 2 non possono comunque superare il cinquanta per cento del prezzo stimato ai sensi del precedente comma 1.</p>	<p>ferme le disposizioni previste dalla normativa regionale per le alienazioni dei beni del demanio armentizio e dell'Opera nazionale per i combattenti e della Riforma fondiaria.</p> <p>2.Abrogato</p> <p>3.Abrogato</p>
<p align="center"><b>Art. 29</b> Svolgimento della gara e aggiudicazione</p> <p>1. Per lo svolgimento della gara e l'aggiudicazione si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato.</p> <p>2. L'aggiudicazione è definitiva e il verbale d'asta ha gli effetti del contratto di vendita, salva l'approvazione della Giunta regionale.</p>	<p align="center"><b>Art.29</b> Abrogato</p>
	<p align="center"><b>Art. 29 bis</b> Regolamento alienazioni beni immobili</p> <p>1.La Giunta regionale, con apposito Regolamento, disciplina le procedure di alienazione, i criteri di aggiudicazione e le condizioni generali di vendita.</p>
<p align="center"><b>Art. 30</b> Destinazione dei proventi dell'alienazione</p> <p>1. È istituito il Fondo speciale dei proventi dell'alienazione dei beni immobili.</p> <p>2. Il Consiglio regionale delibera l'utilizzazione delle somme del Fondo secondo le seguenti indicazioni:</p> <p>a) realizzazione delle sedi regionali;</p> <p>b) interventi sul disavanzo finanziario della Regione;</p> <p>c) attuazione dei programmi comunitari.</p>	<p align="center"><b>Art.30</b> Abrogato</p>
<p align="center"><b>TITOLO VIII</b> Alienazione dei beni</p>	



<p style="text-align: center;"><b>Capo IV</b> Alienazione di beni mobili</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 31</b> Alienazione di beni mobili</p> <p>1. I beni mobili che possono essere alienati sono quelli divenuti inservibili o non adatti agli scopi originari, purché dichiarati «fuori uso» dal competente Servizio economato e cassa.</p> <p>2. L'alienazione di tali beni è disposta dalla Giunta regionale, che provvede a stabilire anche le condizioni economiche delle alienazioni.</p> <p>3. Nel caso di alienazione gratuita, ha diritto di priorità a ottenere i beni la Croce rossa italiana che, se non interessata agli stessi, è invitata a rilasciare apposita dichiarazione.</p> <p>4. L'alienazione dei beni mobili, a titolo oneroso, è regolata dalle norme che disciplinano l'attività del Settore economato e provveditorato dell'Assessorato agli affari generali e, in mancanza, dalla normativa statale in materia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 31</b> Alienazione di beni mobili</p> <p>1. I beni mobili che possono essere alienati sono quelli divenuti inservibili o non adatti agli scopi originari, purché dichiarati «fuori uso» <b>dalla competente Struttura regionale di economato e cassa.</b></p> <p>2. <b>idem</b></p> <p>3. <b>idem</b></p> <p>4. <b>idem</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO IX</b> Disposizioni finali e transitorie</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 32</b> Pareri</p> <p>1. I pareri di cui al precedente art. 4, comma 1, si intendono acquisiti decorsi sessanta giorni dalla data della richiesta.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Abrogato</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 33</b> Programma di alienazione</p> <p>1. Al fine di promuovere il riordino, la valorizzazione e l'alienazione del patrimonio immobiliare della Regione la Giunta regionale è autorizzata a dismettere i beni o parte di essi, indicati nella tabella A allegata alla presente legge, facenti parte del patrimonio disponibile della Regione, sulla base di un programma nel quale siano indicate le modalità di dismissione.</p> <p>1-bis. La Giunta regionale è autorizzata ad aggiornare periodicamente l'elenco dei beni inseriti nella tabella A, previo atto del Dirigente del settore</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art.33</b> <b>Abrogato</b></p>



**demanio e patrimonio di ricognizione dei beni.**

**1-ter.** Alla dismissione dei beni di cui alla tabella A la Giunta regionale può provvedere anche attraverso operazioni di cartolarizzazione e la partecipazione a fondi istituiti con apporto di beni immobili ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86.

**2.** In deroga al disposto di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad alienare i seguenti beni disponibili:

- 1)** compendio immobiliare IRRIP con esclusione dei terreni;
- 2)** palestra ex G.I., via Napoli 204, Bari.

**2-bis.** Il bene palestra ex G.I., sito in Bari alla via Napoli n. 204, può essere ceduto al Comune di Bari, al prezzo fissato dal competente U.T.E., in deroga alle procedure di alienazione previste dal precedente articolo 27.


**2-ter.** In deroga al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, relativamente al bene immobile ex IRIIP, sito in Foggia alla via Caggese, a:

- a)** concedere il compendio immobiliare, costituito dai corpi di fabbrica esistenti e relative pertinenze, con diritto di superficie per la durata di anni 99 all'Università degli Studi di Bari per l'espletamento delle relative attività didattiche e amministrative;
- b)** utilizzare il terreno adiacente al citato compendio, di proprietà regionale, conformemente alla destinazione d'uso prevista nella strumentazione urbanistica, per ampliamento di struttura universitaria, per la realizzazione della sede degli uffici regionali e per terziario direzionale.

**2-quater.** L'Università degli studi di Foggia, appena resa autonoma a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale costitutivo, subentra all'Università agli Studi di Bari nel diritto di superficie.

**2-quinques.** In caso di modifica di destinazione d'uso, il compendio immobiliare di cui alla precedente lett. a) ritorna nell'immediata proprietà del legittimo proprietario.

**2-sexies.** Al trasferimento del compendio immobiliare provvede l'Assessorato regionale agli Affari generali in relazione alla intervenuta realizzazione delle strutture immobiliari della nuova



sede dell'ex IRIIP, al fine di evitare pregiudizio alla relativa attività istituzionale.

2-septies. Gli oneri finanziari relativi alla realizzazione delle strutture immobiliari della nuova sede dell'ex Istituto regionale d'incremento ippico pugliese (I.R.I.I.P.) sono fronteggiati con l'intero importo dei proventi rivenienti dall'alienazione del complesso "ex SICEM" in Foggia.

02-septies 1. Per l'intervenuta indisponibilità dei terreni del comune di Castelluccio dei Sauri, che costituivano parte essenziale dell'Accordo di programma sottoscritto il 16 settembre 1998 tra Regione Puglia, Amministrazione provinciale di Foggia, Amministrazione comunale di Foggia e Amministrazione comunale di Castelluccio dei Sauri, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare un nuovo Accordo di programma tra gli enti interessati nella situazione attuale, per soddisfare le esigenze logistiche di ciascuno.

2-septies 1. In deroga al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere a titolo gratuito all'Università degli studi di Foggia, per la durata di ventinove anni, la palestra di via Galliani al fine di garantire servizi qualitativamente superiore agli studenti.

2-octies. In deroga al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, altresì, a concedere, a titolo gratuito, con diritto di superficie, per la durata di novantanove anni per i beni di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l) e per la durata di anni venti per il bene di cui alla lettera d), e con applicazione della norma di cui al comma 2-quinquies:

a) al Comune di Brindisi il compendio immobiliare ex Collegio Navale "N. Tommaseo" in Brindisi, con le pertinenze funzionali, per finalità culturali e turistico - congressuali;

b) alla Fondazione "S. Girolamo Emiliani" della provincia romana dei chierici regolari somaschi l'immobile colonia collinare ex G.I. "A. Motolese" in Martina Franca, con le pertinenze funzionali, per le finalità di assistenza ai minori in disagio;

c) all'Università degli studi di Lecce l'immobile ex INAPLI alla via Birago e l'immobile ex Collegio Fiorini in Lecce, per le finalità didattiche, a condizione che venga definito il contenzioso;

d) alla Provincia di Lecce il campo di calcio adiacente alla residenza universitaria E. De Giorgi per le finalità pubbliche;



- e) al Comune Sannicola (Le) la colonia "L. Staiano" per finalità sociali e specificatamente per ospitalità diversificata nell'anno in favore di giovani e anziani;
- f) all'Università degli Studi di Foggia la Palestra di via Galliani al fine di garantire servizi qualitativamente superiori agli studenti;
- g) al comune di Alberobello il Centro soggiorno ex GIL (Ostello della Gioventù) da utilizzare per finalità sociali;
- h) all'Università degli studi di Foggia la "Palestra ex G. I. di Via Ammiraglio da Zara in Foggia" da utilizzare per attività istituzionali e didattiche.
- i) al comune di Fasano l'immobile Colonia Damasco (Minareto) e relative pertinenze, da utilizzare per finalità socio-culturali e comunque non a scopo di lucro.
- l) al comune di Fasano gli immobili ex G.I. "Colonia Coppolicchio" e "Colonia Bianchi" e relative pertinenze, da utilizzare per finalità socio-culturali — turistiche.

**2-nonies.** Agli oneri di manutenzione straordinaria e di adeguamento a leggi per l'uso dei beni elencati nel comma 2-octies provvedono i rispettivi concessionari.

**2-decies.** I beni sono retrocessi alla Regione, con soddisfo dei danni, qualora non venga espletata la funzione e perseguita la finalità definita al comma 2-octies.

